

## SCHEMA DI CONTRATTO

### SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

#### TRA

**Cotral Spa**, con sede in Roma, via B. Alimena n. 105, codice fiscale, partita iva [●], qui rappresentata dal Dott. [●], nella sua qualità di [●] munito degli occorrenti poteri per sottoscrivere il Contratto, che qui si allega in copia come **Allegato** \_\_ (di seguito, "**Società**" il "**Committente**" o la "**Stazione appaltante**")

e

\_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, codice fiscale e partita iva [●], iscrizione nel Registro delle Imprese di [●] al n. [●], qui rappresentata da [●], nella sua qualità di [●], munito degli occorrenti poteri per sottoscrivere il Contratto, che qui si allega in copia come **Allegato** \_\_, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola (oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un'associazione temporanea di imprese) capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese di tipo \_\_\_\_\_, costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- impresa \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; codice fiscale \_\_\_\_\_ e partita IVA \_\_\_\_\_;

2- impresa \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; codice fiscale \_\_\_\_\_ e partita IVA \_\_\_\_\_;

nonché l'impresa \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; codice fiscale \_\_\_\_\_ e partita IVA \_\_\_\_\_.

(di seguito, il "**Contraente**", l' "**Affidatario**" o l' "**Appaltatore**");

(il Committente e l'Appaltatore di seguito definiti, singolarmente, la "**Parte**" e, congiuntamente, le "**Parti**")

#### PREMESSO CHE :

con Deliberazione Cda n. [.....] del[.....] è stata autorizzata la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici (di seguito anche il "Codice" o "D.Lgs. n. 50/2016"), da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 58, 60 e 95 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio in oggetto; con comunicazione prot PU [.....], Cotral ha disposto l'affidamento del servizio in favore di [.....]

#### Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

#### Art. 1 Premesse

Le premesse del presente Contratto e gli atti, i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto la documentazione della procedura di gara di cui alle premesse e, comunque, i moduli di dichiarazione, e l'Offerta Tecnica ed Economica presentati in sede di gara.

Il presente Contratto è regolato:

a) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione, inclusi a titolo esemplificativo il D.M. 7 marzo 2018, n. 49, nonché il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 (per questi ultimi limitatamente alle parti applicabili) ove non diversamente previsto nel presente Contratto, Capitolato Speciale ed atti di gara;

- b) il Decreto legge n. 76 del 2020, convertito con legge n. 120 del 2020 "Decreto Semplificazioni";
  - c) Decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 108 del 2021 "Decreto Semplificazioni bis";
  - d) il D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii;
  - e) tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni e sulla salute dei lavoratori nelle loro versioni più aggiornate, in particolare il D.lgs. 81/2008, il D.P.R. 302/1956, il D.P.R. 459/1996, nonché ogni altra norma attinente le lavorazioni previste, o le strumentazioni e gli apprestamenti impiegati;
  - f) tutte le disposizioni di qualsiasi genere e tipologia applicabili all'appalto in oggetto emanate ai sensi di legge dalle competenti Autorità ed Amministrazioni, nessuna esclusa, che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni allo sviluppo dei lavori, l'Appaltatore non potrà accampare alcun diritto o ragione, compenso o indennizzo, contro l'Amministrazione Appaltante;
  - g) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.
- Al presente Contratto si applica altresì il Protocollo di integrità sottoscritto dall'Appaltatore in sede di offerta di gara e le clausole ivi richiamate.

## **Art. 2 - Oggetto**

Il presente Contratto ha ad oggetto il servizio professionale di brokeraggio assicurativo come disciplinato nel Capitolato Speciale denominato "Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo - Edizione gennaio 2023 - protocollo SAL n. 37 del 08.02.2023"

## **Art. 3- Corrispettivo**

Il servizio di consulenza e brokeraggio non comporta per la Committente alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto l'aggiudicatario, come da consuetudine di mercato, sarà remunerato direttamente dalle compagnie assicuratrici aggiudicatrici delle gare d'appalto e dei contratti assicurativi con una provvigione calcolata sui premi assicurativi (clausola brokeraggio). Per le modalità di calcolo delle provvigioni colà si rimanda all'art 3 del Capitolato Speciale.

## **Art. 4 - Durata del servizio**

L'incarico ha durata pari a anni 4, a decorrere dalle ore 24,00 del 31.12.2023 fino al 31.12.2027, con possibilità di rinnovo di un anno a insindacabile giudizio della Committente.

Da tale data il broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione di quanto indicato all' art. 2 del Capitolato Speciale.

L'incarico cesserà in ogni caso di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione alla sez. B del Registro Unico degli Intermediari di cui al D. Lgs. n.209/2005 o se l'impresa sia soggetta a sanzione amministrativa o disciplinare, o perda un requisito generale necessario per contrarre con la P.A di cui all'art 80 del D. lgsn. 50/2016 e s.m.i.

In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte di Cotral, il Broker si impegna alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario con la stessa amministrazione.

Ai sensi dell' art 106 comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la durata del Contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del Contratto e comunque per un periodo massimo di sei mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

La proroga è, pertanto, subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l'efficacia al periodo antecedente all'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta comunque salva la garanzia della continuità del servizio fino al subentro del nuovo operatore economico.

## **Art. 5- Disciplina del rapporto**

Il rapporto contrattuale, per tutto ciò che non è espressamente regolato o derogato dal presente contratto, è altresì disciplinato dall'Offerta Tecnica, dall'Offerta Economica dell'Affidatario presentate in sede di gara, dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Speciale ad oggetto "Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo". Edizione gennaio 2023 - protocollo SAL n. 37 del 08.02.2023", che costituiscono parte integrante del presente Contratto anche se non sono ad esso materialmente allegati.

#### **Art. 6 – Modalità di esecuzione**

L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel rispetto delle modalità indicate nell'art. 6 del Capitolato Speciale.

#### **Art. 7 – Prescrizioni relative al personale dipendente dell'impresa**

L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento all'appalto e negli eventuali accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, nonché in tema di previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il Contratto collettivo nazionale e gli accordi suddetti anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, per tutto il periodo di validità del Contratto, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Ai fini della normativa in materia di contratti di lavoro, al presente Contratto si applica quanto disposto dall'art. 30 commi 4, 5, e 6 del D. Lgs. 50/2016.

#### **Art. 8 – Oneri, obblighi spese ed adempimenti a carico dell'impresa**

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti di COTRAL.

L'Appaltatore non può sospendere le prestazioni contrattuali in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con COTRAL.

L'eventuale sospensione delle prestazioni contrattuali per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e determina la conseguente risoluzione del Contratto. In tal caso COTRAL procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

#### **Art. 9 – Controlli**

L'Appaltatore si obbliga a consentire al Committente di procedere in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alla verifica sulla piena e corretta esecuzione del Contratto nonché alla corrispondenza delle figure professionali effettivamente impiegate ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

#### **Art. 10 – Pagamenti dei premi**

Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del broker, il quale si impegna ed obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome per conto della committente, nei termini e con le modalità convenuti con la compagnia stessa.

In ordine all'efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del broker e/o da parte della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili di Cotral S.p.A. e, pertanto, il mandato di pagamento fatto valere a favore del broker sarà ritenuto a tutti gli effetti come quietanza liberatoria per l'Azienda.

#### **Art. 11 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari è stato attribuito il seguente numero **CIG:.....**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine l'Appaltatore ha comunicato gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i.

L'Appaltatore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della l. 136/2010 e si assume i relativi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del Contratto.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni.

#### **Art. 12 – Risoluzione per inadempimento:**

Ferma restando l'applicazione delle penalità e il risarcimento del danno, Cotral si riserva il diritto di risolvere il Contratto, per fatto o causa dell'Appaltatore, nei casi di:

- a. raggiungimento di un importo complessivo di penalità applicate pari all' 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale;
- b. verificarsi di 2 inesatti adempimenti contrattuali, che causino danno patrimoniale, sanzioni a carico del Committente, ritardi nel rispetto delle scadenze di legge e normativa complementare;
- c. inosservanza del divieto di cessione totale o parziale del Contratto;
- d. mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Cotral;
- e. azione giudiziaria nei confronti del Committente per causa dell'Appaltatore;
- f. avvio di procedure concorsuali;
- g. violazione dei principi di liceità del trattamento di dati personali, frode, colpa grave, grave negligenza;
- h. laddove presente, grave violazione degli adempimenti collegati all'applicazione della clausola sociale;
- i. mancata osservanza degli obblighi di cui al Patto di integrità;
- l. mancata osservanza del Codice Etico di Cotral;
- m. perdita del requisito di iscrizione sez. B Registro Unico degli Intermediari dlgs. 209/2005;
- n. in caso di inadempimento agli obblighi di cui all'Art 18 del Capitolato Speciale;
- o. verificarsi di condizioni di incompatibilità con le compagnie assicurative e/ sottoscrizione di atti che impegnano la committente senza suo esplicito consenso.

In ogni altro caso di riscontro, con notevole frequenza o con caratteristiche di particolare rilevanza, di disservizi, anomalie, negligenza, mancata rispondenza del servizio/fornitura effettuato ai requisiti e prescrizioni del presente Contratto, il Committente procederà a diffidare l'Appaltatore mediante ingiunzione recante il termine perentorio entro cui debbono cessare le cause che motivarono la diffida, nonché l'avvertimento che - in caso di inosservanza - si darà luogo alla risoluzione del Contratto in danno dell'Appaltatore. Il permanere delle stesse cause che motivarono la diffida, sotto pena di risoluzione, oltre i termini indicati nella diffida medesima, così come il ripetersi delle stesse cause, costituirà motivo di risoluzione del Contratto in danno dell'Appaltatore.

La risoluzione dà diritto al Committente di rivalersi su eventuali crediti dell'Appaltatore, nonché sulla cauzione prestata, incamerandola per intero.

Con la risoluzione del Contratto, sorge nel Committente il diritto ad affidare l'appalto a terzi, in danno dell'Appaltatore.

L'affidamento dell'appalto a terzi, per il periodo necessario allo svolgimento delle procedure di gara, può avvenire mediante stipula di un nuovo Contratto da stipulare con il concorrente posto al secondo posto della graduatoria finale di aggiudicazione ovvero mediante procedura negoziata o, entro i limiti prescritti, mediante sistema in economia, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del Contratto, salvo avviare la procedura di gara per l'appalto definitivo.

L'affidamento a terzi viene notificato all'Appaltatore nelle forme prescritte, con successiva comunicazione verrà comunicato l'importo del danno che le sarà addebitato per i maggiori oneri sostenuti dall'Amministrazione rispetto al compenso pattuito nel Contratto risolto.

Tali somme sono prelevate da eventuali crediti dell'Appaltatore e, ove questi non siano sufficienti, dal deposito cauzionale, senza pregiudizio dei diritti del Committente sui beni dell'Appaltatore.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'Appaltatore.

L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

La risoluzione del Contratto viene dichiarata con provvedimento amministrativo a firma del medesimo soggetto che ha sottoscritto il Contratto.

L'emissione del provvedimento amministrativo viene notificata all'Appaltatore.

La risoluzione del Contratto, per fatto o causa dell'Appaltatore, comporta l'incameramento della cauzione definitiva, fatta salva ogni azione per il risarcimento dei maggiori danni arrecati al Committente.

La risoluzione del presente contratto non avrà effetto sui contratti assicurativi già intermediati con l'assistenza del Broker, salvo quanto previsto dal successivo comma.

Qualora il presente contratto sia risolto in pendenza di un contratto assicurativo intermediato con la predetta assistenza del Broker, la risoluzione stessa sarà comunicata alla compagnia assicuratrice che interromperà la corresponsione dei compensi di cui al precedente articolo 3.

### **Art. 13 – Recesso**

Il Committente può recedere dal Contratto:

- a. Per giusta causa;
- b. Per motivi di pubblico interesse;
- c. In caso di revoca delle autorizzazioni amministrative necessarie per l'espletamento del servizio;
- d. Per ritardata comunicazione della cessione dell'azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica;
- e. In caso di fallimento dell'Appaltatore;
- f. In caso di fallimento dell'impresa mandataria del raggruppamento o in caso di interdizione o inabilitazione del titolare, se trattasi di impresa individuale, qualora l'Amministrazione non intenda avvalersi della facoltà di proseguire il Contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nei modi prescritti;
- g. In caso di concordato preventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa;
- h. In caso di morte dell'imprenditore, ove la considerazione della sua persona appaia motivo di determinante garanzia;
- i. In caso di morte di qualcuno dei soci e il Committente non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- j. In caso di morte di qualcuno dei soci accomandatari e il Committente non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- k. In caso di morte del titolare dell'impresa mandataria di un raggruppamento, ove costituita in impresa individuale, qualora il Committente non intenda avvalersi della facoltà di proseguire il Contratto con altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza della causa predetta, che sia destinata mandataria nei modi prescritti.

Il recesso avrà effetto dal giorno in cui la volontà di recedere sarà ricevuta dall'Appaltatore. Dalla data di efficacia del recesso, l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno al Committente. In caso di recesso da parte del Committente, l'Appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché erogati correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, incluso il mancato utile, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ.

### **Art.14- Sospensioni per causa di forza maggiore**

Vengono riconosciute sospensioni solo per le seguenti cause di forza maggiore:

- Calamità naturali;
- Scioperi documentati dal personale dell'assuntore;

Il ricorrere durante l'esecuzione dell'appalto a circostanze di forza maggiore deve essere denunciato e dimostrato tempestivamente all'Impresa.

Eventuali controversie o rivendicazioni nei confronti del Committente non potranno costituire giustificato motivo per la sospensione o ritardo nella esecuzione delle consegne.

### **Art. 15- Subappalto**

Il subappalto non è consentito.

#### **Art. 16 – Divieto di cessione dell'appalto**

È fatto divieto all'Appaltatore di cedere in tutto o in parte il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al fornitore non hanno singolarmente effetto nei confronti della COTRAL fino a che il "cessionario", o il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione e scissione, non abbia proceduto nei confronti della stessa alle comunicazioni e consegna di documentazione secondo quanto previsto nel D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nei sessanta giorni successivi la COTRAL potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del Contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, nei casi previsti dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In mancanza di opposizione si produrranno tutti gli effetti attribuiti dalla legge alle operazioni sopra indicate. In ogni caso restano ferme le ulteriori previsioni normative in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale.

Fermo quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti del Contraente sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'emanazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 L. 1423/1956 ed agli artt. 2 e ss. L. 575/1965 ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori ovvero per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, nonché in caso di intervenuta revoca dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci (risultante dal casellario informatico) la COTRAL avrà facoltà di risolvere il Contratto.

#### **Art. 17 – Cessione dei crediti**

La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel presente Contratto è consentita solo nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite nell'art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, con riserva di rifiuto da parte del Committente, manifestato, ai sensi del medesimo comma.

COTRAL per accettare un atto/comunicazione di cessione di crediti (L. 21 febbraio 1991, n. 52 e s.m.i.) necessita che in esso risulti espresso il consenso della "parte cedente" affinché il "debitore ceduto" possa procedere a suo carico ad assolvere alle finalità di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602/1973, Decreto Ministeriale n. 40 del 18/01/2008, circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 29 del 8/10/2009, circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 29 del 08/10/2009, art. 2 c. 17 della Legge 15 luglio 2009 n. 94 e Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 13 del 21/03/2018.

Oltre che le predette informazioni ed i riferimenti ai titoli di credito oggetto di cessione, (i) i crediti non devono essere stati oggetto di precedenti atti di cessione di crediti (anche di massa); (ii) l'atto deve contenere i riferimenti agli Ordini di Acquisto (SAP) ed - ai sensi del c. 7 dell'art. 3 della L. 136/2010, ove applicabile - il CIG e/o il CUP - relativi alla fornitura/servizio nonché le coordinate bancarie del "cessionario".

In ogni caso la COTRAL potrà opporre al "cessionario" tutte le eccezioni opponibili al "cedente" in base al Contratto da cui derivano i crediti ceduti.

#### **Art. 18 – Cauzione definitiva**

Le Parti si danno reciprocamente atto che l'Affidataria ha costituito una cauzione definitiva a mezzo di fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da Società di assicurazioni debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni dell'art 1 lett. c della Legge 10.06.82 n. 348, pari al 10% dell'importo di € 1.852.500, ai sensi dell'art 103 del Dlgs n. 50/2016 e s.m.i..

Essa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944, comma 2 c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 c.c., nonché l'operatività della garanzia stessa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.

La cauzione resta versata per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche dopo la conclusione del medesimo, sino alla conclusione degli adempimenti di fine contratto e comunque alla definizione di tutte le pendenze.

Il Committente potrà trattenere sull'ammontare della cauzione definitiva i crediti vantati nei confronti dell'Appaltatore e derivanti dal contratto di appalto.

La cauzione definitiva sarà restituita o svincolata senza interessi, dopo la scadenza del rapporto contrattuale, ivi compresa l'eventuale proroga e termini di garanzia e comunque al termine delle

operazioni di fine contratto, entro 30 gg. dalla richiesta dell'Appaltatore, sempre che non sussistano controversie o pendenze di sorta.

#### **Art. 19 – Requisiti di ordine generale e morale**

L'affidataria si obbliga espressamente a comunicare tempestivamente alla Cotral eventuali fatti sopravvenuti che possano incidere negativamente sul possesso dei requisiti di ordine generale e morale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. autocertificati dalla stessa in sede di gara ed accertati da Cotral. COTRAL ha diritto di risolvere il presente Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

In ogni caso, COTRAL potrà recedere dal Contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito di ordine generale morale richiesto dal citato art. 80, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 30, comma 5, D.lgs. 50/2016, anche nel senso che il DURC negativo, successivo al provvedimento di aggiudicazione, ai fini della persistenza del rapporto contrattuale, comporterà decadenza dell'Appaltatore solo nella misura in cui inciderà in modo radicale sull'affidabilità dell'impresa affidataria quale contraente.

#### **Art. 20 – Garanzie e responsabilità professionale del broker**

A garanzia degli impegni assunti con il presente Contratto il Broker, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, deve:

- avere una copertura assicurativa con massimale non inferiore a € 10.000.000 (dieci milioni) contro i rischi di responsabilità civile professionale per l'attività svolta dalla società e/o dalle persone fisiche iscritte al registro ,cui è stata affidata la responsabilità dell'attività di intermediazione ai sensi dell'art. 112 Dlgs 209/2005, nonché per i danni arrecati negligenza, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve risponderne a norma di legge;

- provvedere al versamento annuale obbligatorio al Fondo di Garanzia, ai sensi dell'art. 115 del D.lgs 209/2005.

Nel caso di inadempienze contrattuali la Committente avrà diritto di valersi, per le eventuali richieste di risarcimento, sia della polizza assicurativa sia del Fondo di garanzia.

Il Broker non dovrà trovarsi in condizioni di incompatibilità con alcuna compagnia di assicurazione e non dovrà sottoscrivere atti che impegnano la committente senza suo esplicito consenso.

#### **Art. 21– Riservatezza**

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere e di far mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Detto obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni contrattualmente stabilite.

L'Appaltatore è, inoltre, responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di quest'ultimi, fornitori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di quest'ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente ha la facoltà di risolvere di diritto il Contratto stipulato, fermo restando il risarcimento, da parte dell'Appaltatore, di tutti i danni derivanti.

La violazione dei disposti del presente articolo, da parte sia dell'Appaltatore che del proprio personale, costituirà uno dei motivi di giusta causa di risoluzione del Contratto.

#### **Art . 22 – Brevetti industriali e diritti d'autore**

L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti del Committente azione giudiziaria da parte di terzi, l'Appaltatore manterrà e terrà indenne il Committente assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziarie e legali a carico del Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata

#### **Art . 23 – Gestione interna del Contratto**

Cotral Spa indica quale struttura responsabile per la gestione del presente Contratto è ..... (Segreteria tel. 06/7205.....).

L'Appaltatore indica quale incaricato per la gestione del presente Contratto è ..... (tel. ....).

#### **Art. 24 - Domicilio del contraente**

A tutti gli effetti del presente Contratto l'Affidataria elegge domicilio legale presso .....

#### **Art. 25- Documento di valutazione dei rischi**

Ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.lgs. il servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio rientra nella categoria dei servizi di natura intellettuale e pertanto Cotral non deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (Cons. Stato, V 16 marzo 2016, n. 1051, VI, 1 Agosto 2017, n. 3857, Consiglio di Stato sez. V, 21.02.2022 n. 1234)

#### **Art. 26 – Trattamento dei dati personali**

L'Affidataria si impegna ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 ed in conformità a quanto previsto in generale dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

In relazione a quanto disciplinato dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di privacy, si informa che Cotral SpA, in qualità di Titolare del Trattamento, tratterà i dati personali forniti nel pieno rispetto della predetta normativa, in conformità all'informativa resa sul sito web della Società di cui l'Affidataria si impegna a prendere visione.

In particolare il Committente, in relazione a quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679, si riserva di disciplinare eventuali trattamenti autorizzati al Committente in qualità di Responsabile del trattamento con un contratto o con altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il Responsabile del trattamento al Titolare ed alle istruzioni da questi impartite.

#### **Art. 27 – Dichiarazione ai sensi del D.lgs. n. 231/01**

L'Affidataria dichiara di conoscere le disposizioni di cui al D.lgs 231/01 nonché il Codice Etico di Cotral ed il PTPCT ex lege 190/2012, pubblicati sul sito internet [www.cotralspa.it](http://www.cotralspa.it), e si impegna a tenere, nello svolgimento delle attività innanzi specificate, condotte conformi alle previsioni delle suddette norme e documenti, astenendosi dalla commissione di condotte illecite nonché a rendersi disponibile a collaborare, qualora necessario, con l'Organismo di Vigilanza e con il RPCT. L'inosservanza da parte dell'Affidataria e di chiunque presti attività lavorativa per detta parte, di una qualsiasi delle previsioni delle predette norme e documenti comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Contratto e potrà legittimare Cotral a risolvere lo stesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati a Cotral.

#### **Art. 28 - Foro competente**

Per qualsiasi controversia in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente Contratto è competente in via esclusiva il Foro di Roma, con espressa esclusione di qualsiasi altro Foro alternativo e/o concorrente.

#### **Art. 29 – Ulteriori obblighi Appaltatore**

L'appaltatore si obbliga:

- a) a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del Contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- b) a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- c) ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- d) a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;

- e) a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della gara in causa.
- f) a garantire la continuità del servizio con il precedente Broker mediante il trasferimento di tutta la documentazione necessaria all'espletamento delle attività affidate .

**Art. 30 – Norme di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente Contratto si applicano le norme di cui agli artt. 1655 del Codice Civile.

.....  
Legale Rappresentante

**Cotral Spa**  
Legale Rappresentante

**Condizioni generali di contratto**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C., si approvano tutte le clausole del presente atto ed in modo specifico quelle di cui agli articoli 3, 4, 9,10, 15, 20 e 28.

.....  
Il Legale Rappresentante